DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 AGOSTO 2026, N. 1476

BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e ss.mm.ii.;

Richiamati, in particolare, l'articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto, tra cui le regioni, redigano il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011;

Considerato che il suddetto Principio applicato definisce la funzione del Bilancio consolidato quale documento contabile a carattere consuntivo primario che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo degli enti consolidati;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2183 del 22 dicembre 2025 con cui è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e sono stati individuati gli enti, le aziende e le società da includere nel Perimetro di consolidamento;

Dato atto che con successiva deliberazione n. 1289 del 27 luglio 2026 si è ritenuto opportuno aggiornare il GAP ed il Perimetro di consolidamento a seguito dell'approvazione dei Bilanci 2025 degli enti e degli organismi strumentali nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione;

Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinques* richiamati e del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.lgs. 118/2011 sopracitato, costituiscono componenti del GAP della Regione:

1) gli organismi strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto articolazioni organizzative della Regione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato.

Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall'articolo 11-*ter*, comma 1, del D.lgs. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

3) gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall'articolo 11-*ter*, comma 2 del citato decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dalla Regione, come definite dall'articolo 11-*quater* del D.lgs. 118/2011, nei confronti delle quali la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

5) le società partecipate dalla Regione, come definite dall'articolo 11-*quinquies* del citato decreto, costituite dalle società nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabile in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotate;

Dato atto che, come previsto dall'Allegato 4/4 al Principio contabile, non sono compresi nel Perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre vengono inclusi quelli in liquidazione;

Dato atto che gli enti e le società compresi nell'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) possono essere esclusi dal Perimetro del consolidamento nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo risulti irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo;

A tal fine, possono essere considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri indicati dalla normativa vigente (totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e

finanziaria della Regione. La valutazione di irrilevanza deve essere, inoltre, formulata, come previsto dall'art. 3 del Principio contabile, sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi "*in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.*" Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai valori della Capogruppo;

Analogamente possono essere esclusi dal Perimetro di consolidamento gli enti per i quali risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Considerato che la Giunta regionale, fin dal primo Bilancio consolidato della Regione, approvato nel 2017 con riferimento al 2016, ha adottato un criterio estensivo, rispetto al quadro normativo allora vigente, valutando di includere la totalità degli enti strumentali controllati e delle società controllate in house a prescindere dagli esiti derivanti dall'applicazione dei criteri di irrilevanza;

Considerato altresì che tale estensione era stata motivata dalla volontà di offrire una rappresentazione veritiera e corretta delle componenti economiche, patrimoniali e finanziarie del Gruppo e per accrescere la "*governance*" nei confronti delle proprie società e dei propri enti strumentali controllati;

Dato atto che tale scelta era peraltro risultata anticipatoria e perfettamente coerente con il principio contabile 4/4 e successive modifiche;

Considerato che, anche per il 2025 con la già richiamata deliberazione n. 2183 del 2025, aggiornata con successiva deliberazione n. 1289 del 27 luglio 2026, la Giunta regionale ha ritenuto di confermare una impostazione inclusiva nell'individuazione degli enti e delle società da includere nel Perimetro di consolidamento;

Acquisito il Rendiconto consolidato 2025 della Regione Emilia-Romagna della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, approvato con Legge regionale n. 7 del 27 luglio 2026, avente ad oggetto "Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2025";

Acquisiti, altresì, i bilanci di tutti gli enti e le società costituenti il Perimetro di consolidamento;

Dato atto che nel rispetto dei criteri del più volte richiamato Principio applicato 4/4, si è provveduto ad effettuare le registrazioni di pre-consolidamento elidendo le operazioni infragruppo effettuate tra gli enti componenti il Perimetro di consolidamento;

Richiamato l'articolo 68 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1, comma 646, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede l'approvazione del bilancio consolidato da parte dell'Assemblea legislativa entro il 31 ottobre dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce;

Dato atto che, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 68, i bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione;

Considerato che il bilancio consolidato risulta composto da:

- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa

Dato atto, inoltre, che sul presente provvedimento oggetto di adozione della Giunta regionale è prevista la relazione da parte del Collegio dei Revisori;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.";
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1°marzo 2026. Prima fase.";
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase." e ss.mm.;
- n. 171 del 09 febbraio 2026 "Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 recante "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";

- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- n. 554 del 13 aprile 2026 “XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

Visti, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la Determina dirigenziale 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la propria deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Richiamate, infine, le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2365 del 5 febbraio 2026 “Micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, Innovazione e organizzazione e delle strutture ordinarie e speciali del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
- n. 4223 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione e nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;

- n. 12517 del 26 giugno 2026 “Proroga incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Riassetto posizioni coordinamento di team di lavoro ricondotte nelle strutture ordinarie”;
- n. 12861 del 30 giugno 2026 “Proroga dal 1° luglio al 30 settembre 2026 attribuzione deleghe di funzioni dirigenziali ad alcuni incaricati di Elevata Qualificazione nell'ambito del Settore Governance delle Partecipate e DEFR”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, Davide Baruffi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, il “Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2025”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di proporre all’Assemblea legislativa regionale il Bilancio consolidato, che è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, per l’approvazione a norma di legge;
3) di trasmettere al Collegio dei Revisori dei conti il documento di cui al punto 1) per l’espressione del parere obbligatorio, a norma di legge;
4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione, Portale “Finanze”;
5) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.